Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3265

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2012

Nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Le vicende politiche degli ultimi anni e le evidenti modifiche sociali ed economiche che esse hanno determinato, impongono l'adeguamento e l'ammodernamento della legislazione in diversi settori di intervento, oltre che per renderla rispondente alle reali esigenze dei cittadini, anche per attivare un processo di riconquista del rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadini.

Uno dei settori che, insieme al mondo dell'istruzione, ha il compito di attivare tale processo è quello della burocrazia pubblica, a cui è demandata la responsabilità di rappresentare l'istituzione appunto nel rapporto con il cittadino-utente. Un compito particolarmente delicato che, pertanto, merita di essere posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore, con l'urgenza che la complessità e la difficoltà del momento che attraversiamo merita.

Alla base del processo di ricostruzione del rapporto fiduciario fra istituzioni e cittadini vi è certamente la credibilità e, nella fattispecie, la credibilità professionale della burocrazia come avamposto dello Stato nella società.

Il primo passo da compiere per ridare credibilità alla burocrazia pubblica e, per la parte che le compete, allo Stato stesso, è senz'altro quello da compiere nella direzione di una sempre maggiore trasparenza e professionalità nei criteri di selezione, di reclutamento e di avanzamento della stessa.

Non vi è dubbio che il ruolo di un funzionario, frutto di un sistema di selezione «eccessivamente discrezionale» o «discrezionalmente meritocratico», sarà potenzialmente altrettanto disponibile a compiere atti non frutto di circostanze e valutazioni obiettive, bensì di interessi o di decisioni che hanno poco a che vedere con l'obiettività.

Il passaggio obbligato per il raggiungimento di tale risultato è certamente la revisione della normativa riguardante il reclutamento del personale, mirata a restringere radicalmente i margini di discrezionalità nelle valutazioni, con benefici in termini di credibilità del tutto evidenti.

L'obiettivo che si prefigge il presente disegno di legge è dunque quello di attivare procedure di selezione, reclutamento ed avanzamento fondate non sull'accertamento, a mezzo di esami comunque regolati, delle capacità professionali, bensì sulla valutazione dei titoli acquisiti nel tempo e, del titolo di studio, in particolare.

Non sfugge a nessuno il fatto che un tale criterio di selezione determinerebbe un rafforzamento della logica meritocratica sin dai primi livelli di istruzione, quindi di lavoro, con una maggiore responsabilizzazione di docenti, discenti e superiori, nonché la formazione di una mentalità improntata a principi di obiettiva valutazione e naturale competizione, necessari per consentire ed assicurare un costante sviluppo civile della nostra società.

Negli ultimi anni, la normativa sul reclutamento ha registrato diverse modifiche nel metodo e nei criteri, ma ha sempre mostrato una evidente tendenza verso una maggiore trasparenza delle procedure ed una maggiore garanzia di professionalità del personale da assumere.

Il presente disegno di legge, in linea con la suddetta tendenza, si propone di uniformare le procedure di reclutamento al criterio dei soli titoli, certamente di gran lunga più obiettivo e meno discrezionale di qualunque

altro. Ma il criterio della selezione per titoli, in sé e per sé non è sufficiente se non si introducono criteri di valutazione conformati alle esigenze che, nel reclutamento di personale, sono di norma differenti a seconda delle fasce funzionali cui le procedure fanno riferimento.

Così ad esempio per le qualifiche funzionali inferiori, per le quali è richiesto unicamente l'adempimento all'obbligo scolastico e dove, quindi, ad eccezione di casi particolari, il livello di professionalità richiesto è mediamente più basso rispetto ad altre qualifiche, e la normativa vigente privilegia, giustamente, requisiti e titoli legati alla posizione personale del soggetto, come disoccupazione, carico familiare, età, etc.

Il presente disegno di legge, dunque, anche sulla base delle esperienze acquisite nei diversi enti locali in applicazione dei decreti in atto vigenti sulla valutazione dei titoli che hanno spesso fatto rilevare incongruenze o inadeguatezza agli scopi, si propone una differenziazione di massima (per le indicazioni particolari si rimanda ad un decreto da emanare) tra le cosiddette qualifiche di accesso, cioè 5º e 6º e le qualifiche dirigenziali o che comunque ipotizzano una responsabilità di coordinamento.

Nel primo caso infatti, trattandosi per lo più di qualifiche di accesso, sembra più opportuno privilegiare il possesso, oltre che di titoli di studio adeguati, anche di titoli o attestati professionali che costituiscano presumibile garanzia di maggiore preparazione del soggetto che deve essere assunto.

Ragionamento inverso, invece, va opportunamente fatto nel secondo caso, in cui la maggiore affidabilità e garanzia di professionalità nello svolgimento di incarichi di coordinamento e di dirigenza va attribuita alla esperienza lavorativa acquisita nell'ente di appartenenza, o in analoghe posizioni di lavoro, nonché in relazione ad incarichi di servizio adeguatamente svolti. In questo caso infatti si è ritenuto opportuno variare la proporzione nella ripartizione delle percentuali a favore dei titoli di servizio, di gran lunga più utilmente determinanti nella valutazione di un dirigente, rispetto al titolo di studio, che diventa invece requisito minimale per l'accesso al posto.

Si ritiene pertanto non soltanto necessario, ma altresì urgente, regolamentare definitivamente la materia dei concorsi, in tempi brevi e adeguare i regolamenti dei concorsi degli enti interessati alle prescrizioni di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni, gli enti, gli istituti e le aziende dalle stesse dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e istituzionali, nonché gli enti, gli istituti e le aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, ivi comprese le aziende sanitarie locali, di seguito denominati «enti competenti», effettuano il reclutamento del personale da inquadrare nei profili professionali compresi tra la quinta qualifica funzionale e la seconda qualifica funzionale dirigenziale, esclusivamente a mezzo di concorsi per titoli.

Art. 2.

1. Per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale, i titoli sono come di seguito ripartiti:

– 40 per cento titolo di studio;
– 30 per cento titoli professionali;
– 15 per cento titoli di servizio;
– 15 per cento requisiti professionali ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392.

2. Per i profili professionali compresi tra la settima qualifica funzionale e la seconda qualifica funzionale dirigenziale i titoli sono così ripartiti:

– 50 per cento titoli di servizio;
– 30 per cento titoli professionali;
– 20 per cento titoli di studio.

3. Il Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con apposito decreto un regolamento contenente l'individuazione specifica dei titoli da valutare ed il relativo punteggio da attribuire a ciascuno di essi.

4. Ove necessario, sono individuate in apposite tabelle le equiparazioni e le equipollenze, ovvero i criteri per la loro individuazione, utili per una corretta interpretazione del contenuto professionale e dunque del punteggio da attribuire nel caso di titoli non espressamente previsti nel decreto stesso.

5. Alla verifica dei titoli prodotti ed al computo dei relativi punteggi provvedono, nell'ambito di ciascuna regione, commissioni appositamente costituite, composte da cinque funzionari dell'ente competente, nominati con deliberazione della regione.

6. I criteri stabiliti nel presente articolo si applicano anche ai concorsi interni riservati al personale in servizio presso le amministrazioni competenti.

Art. 3.

1. Gli enti competenti sono tenuti a revocare tutti i concorsi per i quali, ancorché banditi, non sia stata ancora avviata alcuna procedura di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I bandi relativi devono essere uniformati alle presenti disposizioni dandone immediata comunicazione scritta a quanti abbiano già presentato domanda di partecipazione, con l'invito a produrre i titoli posseduti e quant'altro dovesse essere richiesto ad integrazione della documentazione a suo tempo prodotta.

3. Gli enti competenti provvedono contestualmente a riaprire i termini di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, dandone pubblico avviso nei modi di legge.

€ 1,00